



## ***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto***

**Deliberazione 109/2020**

### **ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERA 38/2020.**

**VISTA** la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;

**VISTO** il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”, ed in particolare l'articolo 47 comma 2, lettera cc), secondo cui “Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020”;

**VISTO** il decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra” e, in particolare, l'articolo 23, in base al quale “Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge l'iscrizione di un impianto nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia le quote assegnate a norma dell'articolo 21, comma 3, e dell'articolo 22, comma 4, per l'anno in corso, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 2 e 3. Nel caso in cui un impianto abbia cessato l'attività, il Comitato non rilascia le quote assegnate per l'anno successivo a quello di cessazione di attività. In deroga al comma 2, il Comitato può sospendere il rilascio delle quote agli impianti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), fino a quando non stabilisce che l'impianto riprende le attività. Ai fini di cui al comma 3, il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attività di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno”;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 389/2013 del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2016 recante “Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS”, di seguito “Decreto Tariffe”;

**VISTO** il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito "Comitato");

**VISTA** la decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

**VISTA** la decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/448/UE relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTA** la Deliberazione 47/2012 del Comitato che stabilisce le modalità per l'invio delle comunicazioni per i nuovi entranti, per l'ampliamento, la riduzione, la cessazione parziale e la cessazione totale di attività;

**VISTA** la Deliberazione 29/2013 del Comitato recante "Notifica alla Commissione Europea della tabella nazionale d'allocazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento 389/2013 e del relativo quantitativo annuo totale finale di quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente calcolate a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e dell'articolo 10 paragrafo 9 della decisione 2011/278/UE";

**VISTA** la Deliberazione 19/2020 del Comitato recante "Rilascio delle quote di emissione per l'anno 2020 – impianti stazionari";

**VISTA** la Deliberazione 38/2020 del Comitato recante "Rettifica degli allegati a e c della delibera 19/2020";

**VISTE** le comunicazioni dei gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con numeri di autorizzazione 2056, 2225 e 2255, indicati nella delibera 38/2020 di cui al punto precedente;

**RITENUTO** che non sussistano più le condizioni che hanno comportato l'inserimento di tali impianti nell'allegato C della delibera 19/2020, confermando pertanto il rilascio delle quote di emissioni di cui all'allegato A della delibera 19/2020;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 08 settembre 2020,

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Annullamento parziale dalla delibera XX/2020)**

1. E' annullata la delibera 38/2020 per quanto disposto per gli impianti aut.n.2056, 2225 e 2255;

### **Articolo 2**

#### **(Disposizioni finali)**

1. Della presente Deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati attraverso pubblicazione sui siti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Della presente Deliberazione è data comunicazione all'Amministratore del Registro al fine di procedere con il rilascio delle quote di emissione per l'anno 2020 per gli impianti interessati.

IL PRESIDENTE  
Dott. Alessandro Caretoni

